



SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT

PROGETTO DI LEGGE

**DISPOSIZIONI FINALIZZATE AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI
GENERE E DEGLI ABUSI SU MINORI IN AMBITO SPORTIVO**

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge istituisce un sistema di tutela volto a sospendere dall'attività sportiva, a qualsiasi titolo, gli appartenenti alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA), alle Associazioni sportive affiliate e loro iscritti, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti negli Statuti e Regolamenti federali, che risultino condannati, in primo grado, per reati riconducibili a violenza di genere e per reati riconducibili ad abusi su minori.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) "CONS": Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese;
 - b) "reati riconducibili a violenza di genere": ogni atto di violenza fondato sull'appartenenza sessuale o di genere che comporta o è suscettibile di comportare, per chi ne è bersaglio, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto tali atti, la coercizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata.
 - c) "reati riconducibili ad abusi su minori": ogni forma di abuso, violenza e maltrattamento nei confronti di minori che comporta o è suscettibile di comportare, per chi ne è bersaglio, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica.

Art. 3
(Sospensione dell'attività sportiva)

1. Gli appartenenti alle FSN, alle DSA, alle Associazioni sportive affiliate nonché i loro iscritti, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti negli Statuti e Regolamenti federali, che risultino condannati, in primo grado, per reati riconducibili a violenza di



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

genere e abusi su minori, ad una pena restrittiva della libertà personale non inferiore ad un anno, devono darne comunicazione, tramite atto scritto, al Presidente della Federazione sportiva di riferimento nonché al Presidente del CONS.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Presidente della Federazione sportiva di riferimento e al Presidente del CONS entro dieci giorni dalla pronuncia della sentenza stessa.

3. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2 costituisce comportamento contrario ai principi generali previsti dalle disposizioni normative in materia di sport della Repubblica di San Marino e comporta la sospensione, indipendentemente dall'esito del giudizio, pari ad anni quattro da qualsiasi attività, sia sportiva che dirigenziale, riconducibile al CONS, alle FSN, alle DSA e alle Associazioni sportive affiliate. Tale sospensione è disposta con provvedimento scritto del Presidente del CONS, che è tenuto a darne comunicazione anche al Presidente della Federazione sportiva di riferimento.

4. Il Presidente del CONS, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, dispone tramite provvedimento scritto l'immediata sospensione da qualsiasi attività, sia sportiva che dirigenziale, riconducibile al CONS, alle FSN, alle DSA e alle Associazioni sportive affiliate, nei confronti del soggetto verso cui sia stata pronunciata sentenza di condanna, dandone comunicazione anche al Presidente della Federazione sportiva di riferimento.

5. La sospensione di cui al comma 4 è comminata, in via cautelare, per l'intero periodo del giudizio ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza.

6. Le FSN, le DSA e le Associazioni sportive affiliate sono tenute ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle presenti disposizioni entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.